

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 53

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri,
Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini

presentata in data 13 aprile 2026

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI RENZO PACI
(1928-2028)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Renzo Paci (1928-2028), storico che ha dato lustro alle Marche con la sua opera dall'altissimo valore scientifico.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) iniziative di carattere preparatorio da svolgersi nei mesi antecedenti l'8 agosto 2028, data nella quale ricorre l'anniversario della nascita, di carattere educativo e formativo, coinvolgendo le scuole e con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- b) pubblicazioni, incontri, eventi, convegni volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Renzo Paci;
- c) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Art. 3
(Comitato)

1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato delle celebrazioni del Centenario della nascita di Renzo Paci, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;

- c) da un Consigliere regionale;
- d) dal Sindaco della città di Senigallia o suo delegato;
- e) da un rappresentante dell'Università di Macerata;
- f) da un rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche;
- g) da un rappresentante dell'Accademia Geografica di Treia;
- h) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale tra rappresentanti degli enti locali interessati, delle istituzioni culturali, delle associazioni, delle università e di soggetti di comprovata competenza scientifica.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028, relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico

della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.